



Disciplinare per la caccia al Cinghiale in Area non vocata (ANV) stagione venatoria 2025/2026

Art.1 - Finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'accesso e le modalità tecniche per lo svolgimento della caccia al Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree non vocate (ANV) all'interno del territorio dell'ATC Subequano, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo 2020-2024 adottato con D.G.R. 522 del 28/08/2020 e con D.C.R. n° 33/2 del 15/09/2020, del Regolamento Regionale 01/2017 per la Gestione Faunistico Venatoria degli Ungulati, del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica G.U. Serie Generale n.152 01/07/2023, della LN 157/1992 e sue modifiche e del Calendario Venatorio 2024/2025 approvato con D.G.R. 502 del 06/08/2024.
2. L'intento è quello di ottimizzare l'esercizio delle differenti forme di caccia al Cinghiale nell'area non vocata rispettando quelli che sono gli obiettivi primari previsti per le aree non vocate dal PFVR, garantendo la sicurezza, l'incolumità e la soddisfazione delle esigenze di tutti i cacciatori in maniera equa ed equilibrata.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

Art. 2 - Aree non vocate (ANV) e periodi di caccia

1. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del Cinghiale è da ritenersi incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole.
2. Le ANV sono distrettualizzate cartograficamente come Unità di gestione Sus scrofa (UgS), queste sono presenti principalmente all'esterno delle Macroaree, individuate per l'assegnazione territoriale, ed in parte all'interno delle stesse.
3. Ad ogni UgS è assegnato un codice alfanumerico univoco a livello di ATC composto dalla dicitura UgS (Unità di gestione Sus scrofa) e da un numero progressivo (es. UgS01).
4. La caccia nelle ANV e nella ZPS è consentita dal giorno 1 ottobre 2025 al giorno 31 gennaio 2026 tutti i giorni ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì) negli orari previsti nel Calendario venatorio della Regione Abruzzo.

Art. 3 - Soggetti autorizzati al prelievo nelle ANV

1. L'ATC Subequano istituisce un apposito albo dei "cacciatori di Cinghiale in ANV", costituito da cacciatori iscritti e ammessi all'ATC Subequano e non iscritti a squadre di caccia al Cinghiale e da squadre di caccia al Cinghiale con zona di caccia assegnata.
2. Cacciatori singoli che operano il prelievo in maniera individuale iscritti nell'apposito albo dell'ATC.

3. Squadre di caccia assegnatarie di una zona di caccia all'interno di una Macroarea che operano il prelievo in maniera esclusivamente collettiva, anche iscritte nell'apposito albo dell'ATC "Squadre operanti in ANV".
4. Ogni cacciatore singolo ed ogni caposquadra che ha fatto richiesta per operare nelle ANV, una volta autorizzato, viene inserito all'interno del gruppo WhatsApp "ATC Subequano - Caccia Cinghiale in ANV" ("gruppo WA" d'ora in avanti).

Art.4 - Caccia al Cinghiale per cacciatori singoli

1. Possono procedere all'attività venatoria solo i cacciatori o le squadre iscritte nell'apposito albo dell'ATC Subequano.
2. I cacciatori singoli che intendono operare in ANV devono essere in possesso dell'abilitazione da "Selecontrollore/selecacciatore" (lettera c, comma 1, Art.3) per le modalità di caccia da postazione fissa ed alla cerca senza l'ausilio del cane; oppure in possesso dell'abilitazione da "Conduttore cane limiere" (lettera g, comma 1, Art.3) per la modalità di caccia a singolo con cane limiere.
3. I cacciatori, nominativamente autorizzati, ricevono ad inizio stagione: n° 3 contrassegni (o fascette) numerate per contrassegnare i capi abbattuti.
4. La fascetta va apposta al "garretto" del capo abbattuto prima della rimozione dello stesso dal luogo di abbattimento.
5. Gli abbattimenti dovranno essere riportati sull'apposito gruppo WA e sul tesserino di abbattimento a norma delle vigenti disposizioni.
6. Una volta esaurite le 3 fascette rilasciate dall'ATC è possibile fare richiesta per averne reintegro.
7. I singoli cacciatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale in ANV.
8. I capi abbattuti dovranno essere registrati sul gruppo WA indicando classe di sesso ed età e la loro corrispondenza al codice della fascetta. Le classi di età da indicare sono:
 - a) Classe A - (fino a 4 mesi circa): nessun molare presente;
 - b) Classe B - (da 5 a 12 mesi circa) presente solo M1;
 - c) Classe C - (da 12 a 22 mesi circa) presenti solo M1 e M2;
 - d) Classe D - (oltre i 22 mesi circa) presenti M1, M2 e M3.
9. Per ogni capo abbattuto è necessario caricare n°3 foto sul gruppo WA creato appositamente:
 - 1 foto da cui si evinca la classe di sesso ed età del capo;
 - 1 foto da cui si evinca l'affissione della fascetta;
 - 1 foto della mandibola da cui si evinca lo stato di eruzione dei molari.
10. La caccia al singolo al Cinghiale è consentita nei periodi indicati all'Art.2 comma 3 del presente Disciplinare, per 3 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì.

Art.5 - Caccia al Cinghiale per squadre di caccia

1. Le squadre di caccia al Cinghiale, regolarmente iscritte all'albo dell'ATC ed iscritte altresì all'albo delle "squadre operanti in ANV", possono operare in tutte le Unità di Gestione individuate nell'apposita cartografia, garantendo comunque nelle UgS contigue alla propria zona una fattiva azione sia per quanto riguarda le battute/girate sia per quanto riguarda la prevenzione.
2. Ogni squadra riceverà in consegna n.20 fascette numerate con la possibilità di reintegro.
3. I cacciatori singoli, iscritti all'albo, che intendono operare in contemporanea ad una squadra di caccia in una stessa UgS possono partecipare alla caccia collettiva come ospiti.

4. Nell'esecuzione di gilate in UgS il numero minimo di partecipanti è di tre oltre a caposquadra o vice-caposquadra (3 + 1).
5. Nell'esecuzione delle braccate in UgS il numero minimo di partecipanti è di 6 oltre a caposquadra o vice-caposquadra (6 + 1).
6. Le squadre, per ovviare ai problemi di sicurezza, comunque operino in ANV, sono tenute ad apporre tabello recanti la scritta "battuta di caccia in corso", i componenti devono indossare indumenti ad alta visibilità ed il caposquadra o vice deve provvedere a compilare il verbale di battuta con indicazione della UgS dove si effettua la battuta.
7. Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati sul verbale di battuta con codice UgS di intervento, elenco dei partecipanti e numero totale dei capi abbattuti.
8. Nel verbale di battuta di squadra i capi abbattuti dovranno essere registrati indicando classe di sesso ed età e la corrispondenza, di ogni capo, al codice della fascetta assegnata alla squadra. Le classi di età da indicare sono le seguenti:
 - a) Classe A - (capo con età all'incirca di 4 mesi): nessun molare presente;
 - b) Classe B - (capo con età compresa tra i 5 ed i 12 mesi circa): presente solo M1;
 - c) Classe C - (capo con età compresa tra i 12 e i 22 mesi circa): presenti solo M1 ed M2;
 - d) Classe D - (capo con età uguale o superiore a 22 mesi): presenti M1, M2 e M3.
9. Per ogni capo abbattuto è necessario caricare n°3 foto sul gruppo WA creato appositamente:
 - 1 foto da cui si evinca la classe di sesso ed età del capo;
 - 1 foto da cui si evinca l'affissione della fascetta;
 - 1 foto della mandibola da cui si evinca lo stato di eruzione dei molari.
10. La caccia collettiva al Cinghiale è consentita nei periodi indicati all'Art.2 comma 3 del presente Disciplinare.

Art. 6 - Modalità di "prenotazione" e di esercizio della caccia tecniche previste

1. Le comunicazioni di caccia in UgS e gli orari devono obbligatoriamente essere comunicati sul gruppo WA creato all'uopo dall'ATC, in cui sono inseriti i cacciatori singoli e i capisquadra delle squadre iscritte all'albo dell'ATC.
2. Ciascun cacciatore singolo iscritto all'albo deve comunicare la UgS di intervento e l'orario di inizio con una semplice prenotazione Whatsapp.
3. Ciascun caposquadra - o vice - di una squadra iscritta all'albo di cui sopra, deve comunicare la UgS di intervento, l'orario di inizio ed il nome della propria squadra con una semplice "prenotazione", anche la mattina stessa, sul gruppo WhatsApp. Quando il Cacciatore o la squadra, abbandonano la UgS bisogna comunicarlo sul gruppo. Nella stessa giornata non è possibile prenotare altre UgS. La turnazione sarà garantita da codesto ATC.
4. In ogni caso sia i singoli cacciatori che i caposquadra, devono indicare la tecnica di intervento indicando nel messaggio sul gruppo una delle lettere del comma 10 Art.6.
5. Vista la grande estensione delle UgS e solo nel caso di cacciatori singoli è possibile che nella stessa unità si verifichino azioni di caccia in contemporanea.
6. Nel caso in cui due o più cacciatori singoli si trovino ad operare nella stessa UgS è obbligatoria la comunicazione via WhatsApp o in via telefonica, esclusivamente in via privata, per comunicare la propria posizione agli altri operatori per rispettare le necessarie misure di sicurezza.
7. Per una questione di sicurezza non possono verificarsi casi di attività in contemporanea nella stessa UgS tra cacciatori singoli e squadra di caccia, salvo l'occasione in cui il cacciatore singolo sia "ospite" della squadra di caccia. Non vi sono limiti alla partecipazione dei cacciatori singoli alle battute di caccia in formula di "ospiti".

8. La priorità, in caso di coincidenza della giornata e dell'orario di svolgimento dell'attività venatoria, è sempre e comunque del cacciatore singolo non iscritto a squadre di caccia collettiva.
9. Nel caso in cui si riscontrino problematiche comportamentali di alcuni cacciatori iscritti all'albo, l'ATC in collaborazione con il Tecnico faunistico incaricato, può decidere un periodo di sospensione al cacciatore/squadra autore di azioni di disturbo, nel caso di recidività si può decidere sulla sospensione temporanea per la stagione venatoria dall'albo dei abilitati alla caccia al Cinghiale in ANV.
10. Le tecniche di caccia attuabili in ANV sono le seguenti:
 - a) caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita (non più di dieci cani);
 - b) caccia in forma collettiva con il metodo della girata, ausiliare con funzione di cane limiere (un solo cane);
 - c) caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;
 - d) caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;
 - e) caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.

Art. 7 - Raccolta ed elaborazione dati

1. I cacciatori singoli ed i responsabili di squadra sono tenuti a comunicare ogni uscita e l'esito della stessa sul gruppo WA, al fine di permettere l'elaborazione finale dei dati dell'attività venatoria.
2. Al termine della stagione venatoria dovranno essere riconsegnate le fascette inamovibili non utilizzate.
3. Le informazioni richieste sono la base minima di dati sui quali basare i report di fine stagione venatoria per il prelievo del Cinghiale, indi per cui i cacciatori che operano in ANV sono vivamente tenuti a rispettare quanto previsto nel presente Disciplinare.

Art.8 - Sanzioni accessorie

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinare, il Comitato di Gestione dell'ATC Subequano segnalerà le eventuali violazioni al DPD023 Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale, che potrà decidere in merito ai provvedimenti da applicare.

Art.9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale e regionale e nei regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.
2. L'attività venatoria in ogni caso dovrà essere svolta nel rispetto del Calendario Venatorio vigente, delle norme di legge, dei regolamenti e disciplinare vigenti.
3. Si ricorda che la responsabilità civile e/o penale in caso di attività venatoria in ANV è sempre e comunque a carico del cacciatore che esercita tale attività. L'ATC è quindi esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti e accadimenti durante le attività previste dal presente Disciplinare.

APPENDICE I - Raccomandazioni finali

Si ricorda ai fruitori delle UgS in ANV che l'obiettivo in tali zone è la gestione non conservativa, ovvero eradicazione, della specie Cinghiale. In nessun caso saranno tollerati comportamenti ostativi

all'attuazione delle attività venatorie sopra descritte sia nel periodo di caccia programmata (01 ottobre 2025 - 31 gennaio 2026) che nel periodo di caccia di selezione.

Si raccomanda inoltre di seguire le prassi descritte sopra nel rispetto della normativa nazionale e regionale e dell'emergenza in atto riguardante la PSA (Peste Suina Africana), ricordando a tutti che è essenziale contrassegnare ogni capo abbattuto come da indicato nel Disciplinare, al fine di iniziare a basare le pratiche di gestione venatoria su fatti concreti e scientificamente inattaccabili.